

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno IV — Vol. VIII

Domenica 16 dicembre 1877

N. 189

L'IMPOSTA PROGRESSIVA

Vediamo risollevarsi una gran questione, altra volta dibattuta con molto ardore, quella cioè della imposta progressiva, e ci pare opportuno di tornare ad esaminarla.

Lasciamo da parte gli esempi che ci offre la storia antica e teniamoci al nostro tempo. L'imposta progressiva ha formato e forma ancora parte essenziale del programma del socialismo, ma non mancano economisti i quali l'hanno difesa, sebbene invero in proporzioni diverse. E poichè la loro autorità è incontrastabile, ci piace di riferirla.

Fra le quattro celebri regole di Adamo Smith una sola, la prima, concerne la distribuzione della imposta, e suona così: « I sudditi di uno Stato devono contribuire a sostenere il Governo, ciascuno il più possibile, in proporzione delle sue facoltà, cioè a dire in proporzione della rendita di cui gode sotto la protezione dello Stato. Questo è il concetto della imposta proporzionale. Se non che Adamo Smith ha soggiunto altrove che non sarebbe irragionevole che i ricchi contribuissero alle spese dello Stato non solamente in proporzione della loro rendita, ma anche di qualche cosa al di là di quella proporzione. Onde la sua autorità è stata citata a favore della imposta progressiva. Se non che bisogna confessare che questo somiglia piuttosto a un suggerimento tutto di indole pratica, che Smith crede *non sarebbe irragionevole* lo adottare in certe circostanze. Comunque sia, non bisogna dimenticare che egli ammette in principio la proporzionalità della imposta e che non giustifica scientificamente la progressione.

Non può dirsi lo stesso di G. B. Say, il quale nel suo corso di Economia Politica dice: « una contribuzione semplice e proporzionale non è più grave pel povero che pel ricco? L'uomo che non produce che la quantità di pane necessario per nutrire la sua famiglia deve egli contribuire esattamente nella stessa proporzione di colui che grazie ai suoi talenti distinti, ai suoi immensi benefondi, ai suoi capitali considerevoli, non solamente gode e procura ai suoi, tutti i godimenti del lusso il più sontuoso, ma di più accresce ogni anno il suo tesoro? Non trovate voi in questa pretesa qualche cosa che esclude l'equità? »

E dopo avere accennato alle accuse contro l'imposta progressiva, prosegue: « vi sono parecchie specie di progressione; ve ne sono di quelle che non toglierebbero mai che la minima parte della rendita, la progressione, per esempio, che si regolesse non sulla rendita totale, ma sull'aumento della rendita. In secondo luogo l'imposta progressiva non può aver luogo che relativamente alla imposta di-

retta; è impossibile di applicarla alla imposta indiretta, come quella delle dogane e a quella che si fa pagare sui consumi. »

E nel suo Trattato di economia politica, tornando sullo stesso argomento, egli dice anche più chiaramente. « Le rendite di un uomo o di una famiglia possono essere modici al punto di non bastare alla loro esistenza, e da questo punto fino a quello in cui possono soddisfare a tutte le sensualità della vita, a tutti i godimenti del lusso e della vanità, vi è nelle rendite una progressione impercettibile e tale che a ciascun grado una famiglia può procurarsi una soddisfazione un po' meno necessaria fino alle più futili che si possano immaginare; talmente che se si volesse basare la imposta di ogni famiglia in modo che fosse tanto più leggera quanto più portasse su un reddito più necessario, bisognerebbe che scemasse non solo semplicemente in proporzione, ma progressivamente. Infatti e supponendo l'imposta puramente proporzionale alla rendita di un decimo per esempio toglierebbe a una famiglia che possiede 300 mila franchi di rendita 30 mila franchi: questa famiglia ne conserverebbe 270 mila da spendere all'anno, e si può credere che con una simile rendita non soltanto non mancherebbe di niente, ma conserverebbe ancora molti di quei godimenti che non sono indispensabili alla felicità; mentre una famiglia che non possedesse che una rendita di 300 franchi e a cui l'imposta non ne lasciasse che 270 non conserverebbe, pe' nostri usi e nello stato attuale delle cose, ciò che è rigorosamente necessario per vivere. Si vede dunque che un'imposta che fosse semplicemente proporzionale sarebbe pertanto lungi dall'essere equa, ed è probabilmente ciò che ha fatto dire a Smith: non è irragionevole ec. Io anderò più lontano e non temerò di dichiarare che l'imposta progressiva è la sola equa. »

Del Rossi citato esso pure dai fautori della imposta progressiva, ci pare che possa dirsi quello che abbiamo detto di Adamo Smith, giacchè egli si restringe a dire « che la imposta progressiva come limitata si può concepire, ma che l'imposta progressiva illimitata non è possibile, perchè condurrebbe prontamente alla distruzione del capitale. » Fra gli economisti che hanno parteggiato per l'imposta progressiva possiamo ricordare Villiaumè e Giuseppe Garnier, il quale ultimo vorrebbe la « progressione razionale limitata » Si è detto che Léon Faucher proponeva la generalizzazione dell'imposta mobiliare su una scala progressiva, ma, come osserva a proposito Leroy Beaulieu, questo sistema che consisterebbe nel prelevare un'aliquota più forte sui grandi redditi, una minore sui medi, una minore ancora sui piccoli, non può dirsi progressivo che in apparenza, come diremo in seguito.

Così non sarebbe esatto dipingere Stuart Mill come assoluto fautore della imposta progressiva, giacchè egli la crede giusta e necessaria quanto ai diritti sui legati e sulle successioni, ma del resto non chiede che l'esenzione di un minimum d'esistenza o di bisogni. Questa dottrina non ha nulla di comune con quella della imposta progressiva, inquantochè essa non offre nulla che sappia di arbitrario, all'infuori della fissazione di questo minimum. E anche di ciò parleremo a suo luogo.

Nel 1875 un congresso di economisti riuniti a Monaco dichiarava che una debole progressione nella quota della imposta può perfettamente giustificarsi. In Austria la Camera bassa ha deciso che le rendite al di sopra di 400 fiorini sarebbero sottomesse a una tassa leggermente progressiva. Questa tassa esiste anche in Svizzera.

Fra coloro che combattono la imposta progressiva, alla quale in generale gli economisti sono avversi, possiamo citare più specialmente Du Puyode, Molinari, Baudrillart, De Parieu, Batbie, Ippolito Passy e Leroy-Beaulieu e Bonnet, che re ha recentemente parlato nella *Revue des deux mondes*.

Non possiamo non ripetere che la questione è gravissima, e come tutte le questioni finanziarie, singolarmente complessa. O ci inganniamo, o il primo quesito che bisogna risolvere si è quale sia il concetto fondamentale della imposta. E qui le difficoltà cominciano subito.

L'idea più semplice che si è sempre affacciata alla mente degli scrittori si è che l'imposta è la remunerazione di un servizio. Lo Stato assicura certi vantaggi ai cittadini, i quali in compenso gli somministrano i mezzi perchè egli possa soddisfare al suo compito. Fin qui la cosa è chiara. Ma deve forse intendersi con ciò che l'imposta sia la remunerazione di un servizio reso a ciascuno e che ciascuno paga in proporzione del vantaggio che ne ritrae? Sarebbe molto difficile l'affermarlo. Come fare a misurare l'entità del servizio di fronte ad ogni cittadino? Fu detto argutamente che se ciò fosse possibile, gli infermi di corpo e di spirito dovrebbero pagare di più come quelli pe' quali la garanzia della sicurezza individuale è più preziosa che per ogni altro, tanto più che questo è il servizio che costa più caro.

Lo stabilire tasse speciali per diverse categorie di persone, secondochè profitano o no di certi servizi, sarebbe cosa economicamente giusta, ma difficile nell'applicazione. Che se questo sistema è stato più volte attuato, e particolarmente in Inghilterra, esso porta con sè molti inconvenienti e grave spesa per la necessità di moltiplicare la contabilità e gli impiegati, e a ogni modo se può applicarsi nelle località, non può certo applicarsi alle nazione, tenuto anche conto che molti fra i servizi che rende lo Stato, e i più importanti, sono per loro natura essenzialmente immateriali.

Si è fatta un'altra osservazione. Si è detto: ciò che lo Stato spende serve non tanto a rendere un servizio ai cittadini, quanto a pagare il debito nazionale. Ora sarebbe egli possibile di stabilire esattamente quale parte di responsabilità spetta a ciascuno nella creazione di questo debito?

Quindi è che, non ha torto, il Leroy-Beaulieu diceva che conviene tornare alla definizione che della imposta detre l'Assemblea Costituente, la quale disse: « L'imposta è il debito comune dei cittadini e il premio dei vantaggi che loro procura la società. »

In tal modo non tanto per ciò che tocca ai servizi, quanto per ciò che tocca al pagamento del debito, il principio dominante diventa la solidarietà nazionale. Esso certo non vi dà la garanzia dell'assoluta giustizia, ma poichè è incontrovertibile che si tratta di ricerche impossibili a farsi, vi assicura per lo meno dalla oppressione e dallo arbitrio. Ma posto questo in sodo, abbiamo fatto appena un primo passo; conviene infatti sapere come la imposta si ha da pagare. Scopo di un bene ordinato sistema di finanza si è quello di cercare i mezzi coi quali lo Stato possa ottenere ciò che gli occorre per adempire al suo ufficio col minore aggravio dei contribuenti e col maggior vantaggio della società, senza venir meno alla giustizia. Poichè è indubitato che nelle questioni finanziarie bisogna procedere con criterii giuridici, politici ed economici, bisogna in altre parole aver riguardo alla giustizia, alla opportunità, al tornaconto. Come, lo ripetiamo dunque, l'imposta si ha da pagare? Ecco la questione che ci faremo ad esaminare in un prossimo numero.

(Continua)

La situazione delle Banche d'emissione

al 31 ottobre 1877

Dal Ministero d'Agricoltura e Commercio è stato pubblicato il bollettino delle situazioni mensili dei conti degli istituti d'emissione al 31 ottobre 1877; e secondo il consueto esamineremo le cifre principali di questa pubblicazione confrontando altresì i dati del mese di ottobre con quelli corrispondenti alla fine del precedente mese di settembre.

L'attivo delle sei Banche d'emissione che abbiamo nel Regno si riassume nelle cifre seguenti alla fine dei due mesi in esame.

	ottobre	settembre
Cassa e riserva	L. 301,746,948	L. 302,614,373
Portafoglio	» 352,497,805	» 341,231,624
Anticipazioni	» 110,479,341	» 104,940,715
Titoli	» 84,830,627	» 84,538,485
Crediti	» 369,409,425	» 370,996,091
Sottrazze	» 19,037,251	» 18,353,941
Depositi	» 800,345,930	» 799,781,632
Partite varie	» 58,463,504	» 59,704,796
To ale	L. 2,096,810,831	L. 2,082,161,657
Spese del cor. eser.	» 9,157,935	» 8,272,085

Totale generale L. 2,105,968,766 L. 2,090,433,742

Nel mese di ottobre scorso il movimento generale delle Banche d'emissione presenta un aumento complessivo di oltre 15 milioni e mezzo di lire. Dall'esame delle cifre parziali vediamo che il portafoglio e le anticipazioni concorrono in particolare modo a questo aumento.

L'ammontare del portafoglio ascendeva alle cifre seguenti alla fine degli ultimi due mesi per ciascuna delle Banche d'emissione:

	Ottobre	Settembre
Banca Nazion. ital. L.	204,659,653	L. 195,824,853
Banco di Napoli	» 62,177,062	» 60,174,408
Banca Nazion. tosc.	» 25,565,469	» 27,150,855
Banca Romana	» 34,778,544	» 34,151,640
Banco di Sicilia	» 19,351,378	» 18,405,984
Banca tosc. di cred.	» 5,965,699	» 5,523,884
Totale	L. 352,497,805	L. 341,231,624

Nel portafoglio delle Banche d'emissione si riscontra nel mese di ottobre un aumento complessivo di oltre 11 milioni di lire. La Banca nazionale italiana concorre per 8 milioni 800 mila lire in questo aumento, il Banco di Napoli per 2 milioni e il Banco di Sicilia per quasi un milione. Nel portafoglio della Banca nazionale toscana abbiamo invece una diminuzione di quasi un milione e mezzo di lire. Il portafoglio della Banca Romana presenta un aumento di oltre 600 mila lire e quello della Banca toscana di credito 400 mila lire.

Nelle anticipazioni l'aumento ascende a 5 milioni e mezzo e vi ha contribuito in particolar modo il maggior importo delle anticipazioni fatte nel mese di ottobre dalla Banca nazionale italiana sopra titoli non garantiti dallo Stato.

Le sofferenze sono esse pure aumentate per quasi 700 mila lire nel mese di ottobre e vi concorre per 370 mila lire la Banca nazionale italiana, per 160 mila lire il Banco di Napoli e per 120 mila lire la Banca Romana.

Il passivo delle Banche di emissione è indicato dalle cifre seguenti alla fine dei due mesi in esame:

	Ottobre	Settembre
Capitale e massa di rispetto	L. 334, 416, 901	L. 334, 416, 911
Circolazione	657, 631, 511	658, 144, 117
Debiti a vista	105, 202, 906	115, 080, 805
Debiti a scaden.	82, 197, 492	81, 693, 213
Depositi	800, 345, 930	799, 781, 633
Partite varie.	110, 019, 695	87, 270, 204
Totale.	L. 2, 089, 814, 435	2, 076, 386, 883
Ren. del cor. ese. »	16, 154, 331	14, 046, 859
Totale generale. L.	2, 105, 968, 766	L. 2, 090, 433, 742

Le partite varie sono quelle che presentano la maggiore differenza nel mese di ottobre. L'aumento che in esse si riscontra di oltre 22 milioni e mezzo di lire, è dovuto principalmente ai creditori diversi (16 milioni) e al servizio del debito pubblico (5 milioni). Nei debiti a vista abbiamo una diminuzione di quasi 10 milioni di lire; i biglietti all'ordine, tratte, fedi di credito ecc. vi concorrono per 6 milioni e i conti correnti fruttiferi per 3 milioni e mezzo.

Nella circolazione dei biglietti di Banca non abbiamo nel mese di ottobre che una diminuzione complessiva di un mezzo milione di lire. Esaminando però le cifre di ciascuno istituto, vediamo che la Banca nazionale italiana aumentò la sua circolazione di oltre 6 milioni in detto mese, mentre il Banco di Napoli vi portò una diminuzione per 5 milioni e mezzo, e il Banco di Sicilia per un milione e mezzo di lire. Nella circolazione dei biglietti della Banca Romana e delle due Banche toscane non si riscontrano notevoli differenze.

Le operazioni di sconto e quelle di anticipazione ammontarono nel mese di ottobre alle cifre seguenti per ciascuno dei sei istituti di emissione:

	Sconti	Anticipazioni
Banca Nazion. ital. L.	112, 037, 199	L. 7, 436, 242
Banco di Napoli	16, 600, 165	6 216, 892
Banca Nazion. tosc. »	13, 440, 043	584, 155
Banca Romana	9, 990, 907	201, 875
Banco di Sicilia	4, 478, 194	1, 490, 057
Banca tosc. di cred. »	2, 913, 726	2, 088, 423
Totale	L. 159, 762, 234	L. 18, 017, 644

Le maggiori operazioni di sconto furono eseguite nel decorso ottobre nelle seguenti provincie: Milano (25 milioni di lire), Firenze (20 milioni e 400 mila lire), Napoli (14 milioni), Roma (13 milioni), Genova (12 milioni), Torino (11 milioni), Bari (7 milioni e 800 mila lire), Venezia (4 milioni e 700 mila lire), Bologna (4 milioni e 400 mila lire), Livorno (3 milioni e 400 mila lire). Le anticipazioni ebbero principalmente luogo nelle provincie di Napoli (5 milioni di lire), Firenze (3 milioni e 500 mila lire) e Palermo (un milione e 100 mila lire).

La circolazione del Consorzio e degli Istituti di emissione ammontava al 31 ottobre 1877 a L. 1,597,631,511 e si ripartiva per 940 milioni in biglietti del Consorzio e per lire 637,651,511 in biglietti degli Istituti.

Il prezzo corrente delle azioni delle quattro Banche costituite come Società anonime era il seguente alla fine de' due mesi in esame:

	Ottobre	Settembre
Banca Nazionale italiana L.	1, 942, 00	L. 1, 937, 00
Banca Nazionale toscana »	740, 00	790, 00
Banca Romana	1, 164, 00	1, 164, 00
Banca toscana di credito »	570, 00	570, 00

Nelle azioni della Banca Nazionale italiana si verificò alla fine di ottobre un aumento di 5 lire per azione, mentre in quelle della Banca nazionale toscana abbiamo la notevole diminuzione di lire 50. Le azioni della Banca Romana, e quelle della Banca toscana di credito non presentano alla fine di ottobre alcuna variazione sul prezzo indicato al 30 settembre 1877.

Del metodo nell'insegnamento dell'Economia Politica *)

La voce della natura, attutita e sopraffatta dallo strepito dei sistemi, risuonerà quanto prima gagliarda e vivissima in tutte le menti; e bene, con gran sentimento del vero soleva ripetere Genovesi la natura non si burla.

MAMIANI a MANCINI lettere.

Si è parlato e sparato tanto del metodo nell'insegnamento delle Scienze, e dell'Economia Pubblica specialmente, che un Professore, suo malgrado, è spinto a doversi pronunziare sulla questione, fatta *pregiudiziale* dagli studenti più che dai profondi scienziati.

Sarebbe tempo di finirla omai, per non dar ragione ad un gran nemico della emancipazione del pensiero, il quale scrisse da un pezzo queste pungenti parole « Or sono passati due secoli che la quistione del metodo si discute sempre, senza mai essere decisa, e che ogni scuola ed anco ogni individuo sostiene, *pro aris et focis* il suo solo esser vero. . . . dopo i lavori tanto vantati del Cartesio e discepoli, i filosofi sono sempre a non potersi intendere sul metodo. . . . ecco il metodo medesimo che aspetta sempre d'esser definito, trovato formato. »

*) Il chiarissimo prof. Pinnaferrà ci ha favorito il breve discorso che ha premesso alle sue lezioni di Economia pubblica nella R. Università di Sassari. Sappiamo che il prelodato Professore ha destinato questo discorso a servir di proemio al sunto delle sue lezioni che pubblicherà nell'anno prossimo; e di cui siamo lieti di far conoscere fin d'ora l'indirizzo.

(Nota dell'Economista).

Risuoni dunque alla fine gagliarda e vivissima la voce della natura nelle vergini menti della crescente generazione cui voi appartenete, come lo ha profetizzato il gran filosofo, e non la s'impastoi più oltre fingendo d'acconciar le sue membra quando si ricorre a forme irragionevoli di mode importate; basti lo strazio che fanno così di lor bellezza le nostre donne. A pari nel riconoscere gli ordini naturali, in quella verità di creazione, d'essenza e di sviluppo in che si ritrova la scienza, sono forma, niente altro che forma, secondo me, e la induzione e la deduzione, le quali danno luogo alla questione di metodo propriamente detto; invece il *critério storico* ed il *razionale*, detto anche filosofico, danno luogo a diversità di sistema sul contenuto organico, per servirmi d'un'espressione dell'illustre De-Gioannis il quale ne scrisse or ora con somma dottrina.

Il metodo ossia la forma induttiva non è altro, a parer mio, che l'*empirismo* nella sua peggiore apparenza di nemico d'ogni ragionamento e quindi d'ogni principio e d'ogni rigorosa deduzione, per amore d'una qualsiasi esperienza o pretesa evidenza del fatto a cui si dà nome d'induzione. Io vi riconosco quello stesso empirismo ricusato per buon senso fino anche nel periodo di formazione della scienza medica e dai filosofi tenuto per forma antiscientifica, imperocchè le umane induzioni, destituite dell'efficacia d'ogni principio apodittico, rimangono sempre limitate e meramente probali lasciando sussistere tuttavia la possibilità del contrario. All'opposto il metodo o forma deduttiva è il rigoroso processo filosofico nella ricerca delle verità collegate sotto un dato rispetto scientifico; e non va punto confuso colle formule, colle regole o forme tecniche dell'inane Scuola dei Sofisti, di Aristotile o dei Padri Latini.

Riguardo poi al contenuto organico, il sistema storico, alla sua volta, è la contingenza dei fatti singoli contraddittoriamente elevata a Legge obiettiva mentre l'opposto sistema razionale consiste nella ragione dei fenomeni e dei fatti riconosciuta dall'intelligenza nell'obiettività di ordini costantemente prefissi al movimento perfettibile dell'esistente. Il sistema storico non ha nemmeno il merito del materialismo né del sensismo quantunque si ostenti talvolta questa lega impossibile, pel mezzo comune dell'induzione, mentre questi sono filiazioni del filosofismo e quello figlio della tradizione, rivelata o no. Siffatto conubio nel procedere mi sembra una prova novella di *ecletismo formale* che si è tentato in Germania ad offuscare forse Cartesio od a rivendicarsi in altro verso la gloria del sistema ecletico d'origine alemana, scaduto per la non troppo felice prova fatta come sistema sotto il suo noto capo Vittorio Cousin nella Francia, la quale perciò non manca al presente di qualche campione. La Riforma, la quale si pretende di continuare così, ha invece calmato, ben si osservi, la lotta tra Epicuro e Platone, per accenderla tra la Teocrazia e la Ragione: e poscia l'opera dei Riformatori avvicinò Bentham a Kant, pur d'allontanarli entrambi dagli Autoritarii, sia della rivelazione sia dei fatti compiuti.

Il vizio quindi del sistema storico è radicale ove si voglia tenerlo per sistema scientifico; e sempre quando lo astratteggiare del sottilissimo Genio germanico si sforzò a renderlo scientificamente applicabile fece sorgere le Scuole più rancide, in ogni disciplina scientifica, le quali mai ebbero l'ardire di

chiamarsi positive, come si fa oggi giorno, quasi che sieno mutate ora le veci per dirsi positivo il contingente, che accompagna l'oggetto nei momenti di sua continuità di vita in tra i diversi ordini, e non positivo l'ordine istesso, che razionalmente si riconosce, prefisso alla sostanzialità ed allo svolgimento degli oggetti medesimi. Non è vero altronde che la restaurazione delle scienze, a parte le sociali, si operasse, nel secolo sedicesimo, nemmeno per le sole positive, mediante un sistema che si possa avere il coraggio di appellar storico, a dirne uno d'ordine non fisico e non razionale, oppure mediante un metodo esclusivamente induttivo. Dal grande Galileo si è, io lo sostengo, incominciato il contrapposto alla sofistica, arte puerile di cercare il vero. Si è chiusa quindi l'era della filosofia antica con farla abdicare ben fu detto, alla sovranità razionale, ma non a fine di conciliarsi col fatalismo storico o meramente organico. Cominciando dall'arte, la si fondò, è vero, sull'osservazione con analisi sperimentale, perchè l'arte acconciamente ordinata è la natura medesima operante per man dell'uomo, lo diceva Romagnosi, però non si è giunti così alla fase scientifica. Felicamente ne fu costituita l'arte, sempre precedente alla scienza per poi appoggiarsele, non di più. Le scienze sono andate mano mano instaurandosi, mediante il sistema razionale e grazie al metodo deduttivo, riformati si, mai ripudiati da Bacone, né da Cartesio, né dagli altri Filosofi del rinascimento. Tutti hanno condannato il sistema dogmatico originato dalla tradizione del quale sarebbe primogenito il sistema storico, preso ad esaltar oggi, senza ben riconoscerlo; essi vi hanno contrapposto il filosofico nelle sue tante filiazioni rispettivamente favorite tra gli estremi dell'idealismo e del materialismo di antichissimo germe.

Bacone e Cartesio hanno condannato l'abuso del sillogismo e la lingua della Scuola diversa da quella del popolo, ma vi hanno contrapposto la seria razionale deduzione col linguaggio sensato dei popoli; non si sono rivolti per formar la scienza alle osservazioni empiriche, altrimenti sarebbe davvero meritata l'accusa fatta a Cartesio che l'emancipatore della ragione non abbia fatto col suo metodo che uccidere la ragione: egli allora non avrebbe per suo primo precetto raccomandato di mettersi in presenza della verità ed osservarla, sibbene di mettersi in presenza dei fatti e d'osservarli. Bacone e Cartesio mostrando a dito la pessima direzione degli studi scientifici, anche quando collocavano la potenza dell'arte al di sopra della potenza del genio, mettevano poscia la loro cura, come scrive lo stesso Jurdain, a distinguere le vie le più sicure che potessero condurre l'intelligenza alla conoscenza del vero: perciò il Malebranche si condusse a scrivere la ricerca della verità — il Locke, lo Spinoza, il Leibnitz delle regole per la direzione dello spirito — Kant la critica della ragione.

La deduzione poi non può mancare nelle scienze neppure alla positiva tra tutte, la matematica, cui toccò in sorte il poter usare spesso di alcuni metodi di verificazione che innalzano all'ultimo grado della certezza. Perciò la deduzione, condotta e verificata dal senso comune, dee ritenersi per forma essenzialmente scientifica fintantochè sia la scienza niente altro che un ordine di verità dedotte da un supremo principio d'evidenza. Definizione che sarei curioso di veder mutata nella sostanza dagli sperimentalisti

se volessero una volta lasciare quel ripiego dell'idea indefinita d'osservazione, punto chiaritiva, fosse anche nelle scienze naturali per cui di tanto annebbiano la Scienza di quanto annuvoliscono l'Arte, dappoichè in tutte le altre e nelle sociali particolarmente il sistema sperimentalistico e la sua forma sono stati irremissibilmente condannati da gran tempo, ed ora un'altra volta dalla stessa filosofia della storia cui s'appigliano. Condannati certamente anche in Roma, con squisita cortesia, ma non perciò men solennemente dal competentissimo nostro filosofo Terenzio Mamiani, quando in conferenza pubblica sentenziava « che la cieca natura può ripetersi nei suoi fenomeni ma l'umanità mai si ripeterà nei suoi atti. »

Ponderato questo gran volo, si apprende l'insufficienza del criterio storico, che non solo l'utilità umana ma tutto l'uomo chiude nel relativo, e rimane chiarito che il contingente non può avere essenza obiettiva e che il subiettivo è contingente: l'obiettivo non si trova che negli ordini ossia nelle leggi dalle quali sono spinti irresistibilmente gli oggetti, sien materia passiva od attivismo intelligente, sebbene in modo diverso, al loro fine.

Terminerò facendo l'applicazione alla scienza nostra, e vi dirò che mano mano, in questi ultimi tempi, si è formata anch'essa, trapassando nella vastissima mente d'Adamo Smith ad un ordine di verità, collegati e derivanti da un principio, tuttociò che prima era un cumulo d'osservazioni formanti l'arte d'arricchirsi i popoli; osservazioni qua e là raccolte da tanti scrittori d'ogni Nazione, non esclusi i molti Italiani, le quali egli medesimo estese alle facilitazioni tutte, atte al conseguimento della ricchezza. Successivamente a lui quell'ordine di verità, secondo le quali si raggiunge la miglior soddisfazione di tutti gli umani bisogni, è venuto sull'abbozzo del grande Scozzese illustrandosi per deduzioni col moderno criterio filosofico subordinatogli lo storico per le facilitazioni medesime consigliate dall'arte. Si è ricercata così l'armonia delle parti tra loro e la discendenza comune dalla suprema verità, onde ebbe alimento la contesa tra le grandi individualità dei due Capiscuola, onore imperituro di Francia e d'Inghilterra, Ricardo e Say, fintanto che il Genio italiano, sommamente razionalistico e positivo, col l'indole sua di voler tutto incardinato nei fatti ma che la più alta ragione l'illustri, li colleghi, li deduca, li stringa all'unità dei principi, si è tale veramente rivelato nell'*Economista* eminente sopra gli altri Italiani il Ferrara, il quale, premesse le osservazioni dell'arte economica, per salire ai principj, e procedendo poscia con criterio razionale, in grazia della severa deduzione, ha corretto le fallacie dei grandi economisti stranieri ed ha risolto le principali contese sull'oggetto e sui limiti della scienza, sul valore e sulla rendita, sul salario e sull'interesse su quasi tutte insomma le teoriche principali. Egli, fattosi continuatore della vera Scuola filosofica italiana di Pallavicino e di Vico ha sovraneamente risposto, a coloro che dicono non formata la Scienza Economica, o che pretendono ringiovanirla avanti di invecchiare, mandando noi Italiani ad imparare teoriche rimbambite, le quali fanno un'altra puerizia presso i nostri amici di fuori.

Eccovi, lo avete compreso già, eccovi presentato il sistema ed il metodo che io prediligo. Io vi esporrò conscenziosamente senza risparmiar fatica, la Scienza economica col bersagliato ma non battuto

sistema razionale e con metodo deduttivo, che molti scienziati bambini sogliono confondere col dialettico, libero sempre a voi di schierarvi cogli avversari dei quali vi porrò presenti le ragioni, come non trascurerò nemmeno le osservazioni analitiche dell'arte economica, anzi fedele al nostro Maestro, io mi farò sgabello di esse per salire all'altezza della scienza in nome della quale vi battezzo oggi e spero riconoscervi ogni giorno degni alunni.

G. PINNAFERRÀ.

Sassari, 28 novembre 1877.

STUDII SUL DIRITTO DI PESCA ^{*)}

§ 8

Discussione alla Camera del Progetto Majorana-Calatabiano

SOMMARIO. — Art. 1° della Legge — Regolamenti. — Pesca del fregolo e del pesce novello. — Provenienza dei pesci; presunzione juris. — Pescaje. — Concessioni a scopo di piscicoltura. — Mare territoriale. — Art. 141 del Codice di Marina mercantile. — Passaggio delle barche. — Acque private: minor pena per il proprietario — Pesca del corallo: scopritore di banchi corallini.

Nella Tornata del 15 febbrajo cominciò la discussione degli articoli.

Come abbiamo fatto per la discussione generale, così rileveremo i punti principali della discussione speciale.

Art. 1° — Questo articolo viene approvato dietro non molte osservazioni e previa riserva del 1° comma, lo che venne fatto a proposta dell'on. Pierantoni, comma che poi con qualche modificazione fu approvato, quando venne discusso l'articolo 8. ¹⁾

Art. 2° — L'on. di *Rudini* vorrebbe che fosse assegnato un termine al Governo, nel quale dovesse essere esercitata la facoltà di fare i Regolamenti, termine che potrebbe essere di uno o due anni, e vorrebbe che una volta che il Ministero avesse portata ad atto questa facoltà, non potesse cambiare i Regolamenti già fatti.

Replica l'on. Ministro *Majorana*, osservando che questo termine è già stabilito, perchè la disposizione transitoria contenuta nell'art. 28 (ora 24) dice che i Regolamenti dovranno essere pubblicati non più tardi di due anni dalla promulgazione della legge.

L'on. *Varè* vorrebbe che le vecchie consuetudini e le vecchie disposizioni di legge figurassero per quanto è possibile, nei nuovi Regolamenti, perciò vorrebbe che questi fossero formati dalle rappresentanze locali, e che soltanto venissero inviati al Governo Centrale per essere rivisti.

*) Vedi *Economista* n. 172.

¹⁾ Legge 4 marzo 1877. — Art. 1°. « La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale. »....

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

L'on. *Griffini* fa osservare all'on. Rudini l'impossibilità assoluta di prescrivere un termine nel quale debbono eseguirsi le successive modificazioni che potranno occorrere nei Regolamenti già formati entro i due anni, perocchè queste modificazioni debbono essere fatte di mano in mano che se ne presenterà il bisogno. Osserva poi all'on. Vare che il Governo dovrebbe fare un Regolamento generale per la pesca di mare, ed un altro per la pesca fluviale, ambedue generali per tutta Italia, e poi dovrebbero essere formati Regolamenti speciali a seconda delle località, nei quali si tenga conto delle disposizioni di legge e consuetudini locali.

L'on. *Buonomo* dopo aver detto che la formazione dei Regolamenti è di grande importanza, poichè la legge non sancisce che principii generali, ed i Regolamenti debbono poi determinare tutte le disposizioni pratiche, e speciali intorno all'industria della pesca, vorrebbe che per la compilazione dei medesimi fossero nominate delle Commissioni tecniche composte di persone esperte della materia.

L'on. *Cavalletto* invece vorrebbe che per la formazione dei Regolamenti, oltre il parere dei Consigli indicati nell'art. 2 si dovesse sentire il parere degli uffici del Genio Civile quanto alla pesca di terra, e del Consiglio superiore della marina quanto alla pesca di mare.

L'on. relatore *Carbonelli* combatte l'opinione dell'on. *Griffini* che cioè si debba fare un Regolamento generale seguito da tanti Regolamenti particolari secondo le differenti località, ed osserva che un regolamento generale è inutile, perchè necessariamente si dovrebbe confondere colla legge. Raccomanda però al Ministro nella formazione dei Regolamenti particolari di tener presenti gli antichi Regolamenti che hanno fatto buona prova, come per esempio quello che per tanti anni ha regolata la pesca del Veneto e specialmente di Chioggia, il *Libro rosso* che dà norma alla pesca nel golfo di Taranto ecc.

L'on. *Pierantoni* fa osservare all'on. Buonomo che se i consigli Provinciali non hanno nel loro seno uomini competenti, in materia di pesca, nulla osta a che questi ricorrano ad uomini tecnici e pratici; ma per entrare nelle vedute dell'on. Buonomo vorrebbe che si domandasse il parere anche dei Consigli Comunali dei paesi marittimi, i quali possono essere e sono molto competenti in materia. Non crede poi necessario sentire il parere del Genio Civile e del Consiglio di Marina, bastando il parere del Consiglio dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato; è contrario anche a che siano sentiti i Capitani di porto, e svolge molto egregiamente le ragioni del suo opinamento.

Dopo alcune osservazioni degli onorevoli *Saint Bon*, *Morrone* e *D'Amico*, il Ministro di Agricoltura risponde a tutti gli onorevoli preopinanti.

Risponde all'on. *D'Amico*, il quale è tornato di nuovo a proporre che il Ministro d'Agricoltura formuli i Regolamenti d'accordo col Ministro di Marina, che deve essere una sola l'amministrazione che deve avere la responsabilità dei Regolamenti perchè ci sia unità di concetti e di movimento.

All'on. Buonomo che voleva istituire per la formazione dei Regolamenti delle Commissioni speciali e tecniche risponde che i Consigli Provinciali, nonché le Camere di Commercio possono nominare queste Commissioni anche fuori del loro seno.

Risponde all'on. Cavalletto che gli uffici del Genio

Civile saranno consultati dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che deve dare il proprio parere sulla formazione dei Regolamenti, e quanto al Consiglio superiore della Marina, il cui parere pure sarebbe richiesto dall'on. Cavalletto è da osservare che l'elemento marinaro vi è quando si sentono i Capitani di Porto. O sentire questi o sentire il Consiglio superiore marittimo; sentiti quelli è inutile mettere l'intervento di questo.

Risponde all'on. Rudini che è carattere dei Regolamenti la mobilità, non di essere stazionari: risponde infine che le rappresentanze locali faranno, per così dire un lavoro embrionale, e poi il Ministro sanzionerà i regolamenti procurando che corrispondano a un concetto generale ed all'economia della legge, togliendo quelle disposizioni che se ne allontanano.

Finalmente vengono ritirati alcuni emendamenti proposti, e viene respinto l'emendamento dell'on. Cavalletto, che voleva fossero sentiti gli uffici del Genio civile, e il Cons. superiore della marina, oltre l'avviso dei Capitani di porto, ed è approvato l'articolo 2, identico al testo dell'art. 2 della legge sancita nel 4 marzo 1877. ¹⁾

È da notare che in questo articolo furono accolti dal Ministero e dalla Commissione alcuni emendamenti proposti dall'on. *Cancellieri*. È pure da rilevare che saviamente vennero in questo articolo raggruppate tutte le materie che debbono formare oggetto dei Regolamenti, che da principio erano stati disseminate in diversi articoli, lo che fu da noi lamentato precedentemente nella disamina del Progetto Finali.

Tornata del 16 febbraio 1877. Art. 3 — L'on. *Randaccio* fa osservare come si è disputato in ogni tempo sulla convenienza di proibire e di permettere la pesca del pesce novello, del pesce neonato; e

¹⁾ Art. 2°. « I regolamenti per la esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere dei consigli provinciali, delle camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato. »

« Essi determineranno:

« 1° I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate;

« 2° Le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque;

« 3° I limiti di distanza della spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline riguardanti la pesca marittima, che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie;

« 4° Le distanze e le altre norme che i terzi debbono osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque;

« 5° Le prescrizioni di polizia necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

« 6° Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da questa legge ai regolamenti.

« stanno dall'una parte i professori di zoologia, sostenuti da qualche economista, i quali affermano che questa pesca è assolutamente nociva alla propagazione del pesce, ed è funesta all'industria; stanno dall'altra i pratici, i quali sostengono recisamente il contrario. » Egli dice che la proibizione di pescare il pesce neonato in alcuni luoghi può giovare, in altri no. Dice che nella Liguria, quando fu proibita la pesca dei bianchetti, che sono i piccoli delle acciughe e delle sardelle, la pesca di queste non ebbe alcun incremento; dice che in Toscana è antichissima a bocca d'Arno la pesca delle ceche, che sono i piccoli delle anguille, eppure la pesca di queste non ne risente. Quindi conclude che approverà l'articolo, ma in via di esperimento, e se trascorsi due o tre anni la pesca specialmente delle acciughe e delle sardelle non si sarà accresciuta, vorrà dire che questo articolo non era necessario e sarà allora il caso di abrogarlo.

Diceva altresì che « primo nemico del pesce è il pesce, e terribile tra tutti il delfino. »

E voleva che lo Stato desse un premio a chi uccide e presenta all'autorità un delfino, allo stesso modo che si concedono premi agli uccisori di belve.

L'on. relatore *Carbonelli*, replicando, raccomanda al Ministro che quando farà i Regolamenti voglia prendere in considerazione la cosa, mettersi d'accordo con le autorità locali, ed in concorso colle medesime stabilire un premio per l'indicato scopo.

Sul proposito della pesca del fregolo e del pesce novello si faceva osservare da altri oratori che non permettendo la pesca dei piccoli pesci che sono di passaggio, questi pesci naturalmente vanno in altri mari e dove non fossero presi in quelle date stagioni, durante quel passaggio, l'industria nazionale della pesca ne risentirebbe danno, come faceva notare l'on. Plutino. Così, rilevava l'on. Saint-Bon, nei mari della Toscana e della Liguria passano in alcune stagioni dell'anno grosse frotte di piccoli pesci, che rispettati da noi giungono alle coste della Provenza « e là sono pescati e mangiati liberamente. »

Preoccupatosi da ciò il Ministro di Agricoltura proponeva un'aggiunta all'articolo del seguente tenore:

« Altre eccezioni al disposto di questo articolo (vale a dire alla proibizione della pesca del pesce novello), saranno ammesse dai Regolamenti, quando sia dimostrato che esse non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione della specie. »

E così viene approvata con questa aggiunta senza altre osservazioni l'art. 5. ¹⁾

Art. 4. — ²⁾ Questo articolo stabilisce la presun-

¹⁾ Art. 3. della legge « Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.

« È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura* ed altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pesca, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

« Altre eccezioni al disposto di questo articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie. »

²⁾ Art. 4 della legge. « Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della

zione che i pesci portati in commercio provengano dalle acque del Demanio pubblico o dal mare territoriale, non dalle acque private.

Dalla discussione e dallo scambio di parole avvenuto tra l'on. Pierantoni e il Ministro si desume che questa prescrizione è *juris tantum*; e quindi ammette la prova contraria, sebbene sia detto — salve le eccezioni stabilite dai Regolamenti. In altre parole queste frasi dell'articolo non vogliono dire (dichiarava esplicitamente il Ministro) che i Regolamenti possano stabilire che i pesci siano a ritenersi (per presunzioni *juris et de jure*) come provenienti da acque Demaniali, ma anzi coteste frasi (dice il Ministro) vogliono significare proprio l'ipotesi contraria, vogliono dire cioè che in determinati casi e in determinati luoghi e per alcuni speciali prodotti della pesca, dei quali sia notoria la provenienza da acque di proprietà privata, non ha luogo nemmeno la presunzione *juris* di che in questo articolo. — Si approva poi senza discussione l'art. 5 che è identico a quello della legge. ¹⁾

Art. 6. — In questo articolo si vietava la costruzione di pescaie attraverso i fiumi ed altri corsi di acqua le quali potessero impedire del tutto il passaggio del pesce. L'on. *Cavalletto* richiama su ciò l'attenzione della camera, e non vorrebbe che con questo Articolo venisse a proibirsi la costruzione delle pescaie necessarie per la derivazione d'acqua sia nell'interesse dell'industria sia nell'interesse dell'Agricoltura.

L'on. *Saint-Bon* faceva notare che essendo le pescaie proibite dall'articolo, soltanto quando *impediscono del tutto il passaggio del pesce*, lo che non è possibile perchè il pesce trova sempre (egli diceva) un piccolo buco per passare, così non vi sarà alcuna pescaia veramente vietata. L'on. *Carbonelli* osservava essere noto che i pesci in certe determinate stagioni rimontano i fiumi per depositare le loro uova in certi determinati luoghi: ora se le pescaie attraversano per intero il fiume, è manifesto che sarà impossibile ai pesci di poter rimontare le acque; e l'ultima conseguenza di questo fatto sarà la distruzione della specie; ecco perchè è stato introdotto il divieto di che in questo articolo.

L'on. *Merizzi* rispondeva all'on. Saint-Bon che pur troppo nella provincia alla quale egli appartiene, alcune pescaie, che lasciano pochissimo spazio al passaggio del pesce, hanno per conseguenza che il fiume Adda percorrente la provincia, già ricchissimo di ottimo pesce, ora se ne trovi quasi sprovvisto, sfruttato com'è quasi unicamente dai possessori delle pescaie.

L'on. Ministro fa osservare che l'art. 6 quando parla di *pescaie* ne parla soltanto nel senso di apparecchi di pesca, parla delle pescaie come inservienti a questa industria; quindi non può portare ostacoli alla costruzione di quelle pescaie che si

pescano, si presume, fino a prova contraria, e salve le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale. »

¹⁾ Art. 5. della Legge. « — È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. »

« È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi. »

fanno per altri scopi, e segnatamente per derivare l'acque per l'industria e per l'agricoltura.

L'on. *Marchioli* giustamente rilevando che la questione insorta verteva sulla parola *pescaia*, la quale ha un doppio senso, ha il senso di opera industriale e di opera atinente particolarmente alla pesca, così propone che questa parola sia tolta dall'articolo, e invece delle parole è vietato di collocare attraverso ai fiumi, pescaie od altri apparecchi di pesca, si debba dire è vietato di collocare apparecchi fissi o mobili di pesca.

Ed è approvato l'art. 6 coll'emendamento *Marchioli*.¹⁾

Art. 7. — ²⁾ Per questo articolo si concedono a scopi di piscicoltura « tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale » per la durata non maggiore di 99 anni.

L'on. *Pierantoni* dice su questo articolo che se ripete quanto è stato stabilito dall'articolo 141 ³⁾ del Codice della Marina Mercantile, esso è inutile, e « se pone un sistema di monopolio che lederebbe i più fondamentali principii del diritto internazionale marittimo sopra la libertà dei mari, e del diritto pubblico sopra la libertà della pesca, » egli dichiara di essere disposto a combatterlo.

Egli rammenta come nel diritto moderno italiano, « lo Stato non ha alcun diritto di proprietà sopra il mare territoriale, ma un mero diritto di giurisdizione. » Questo quanto al mare territoriale. L'Articolo 427 poi del Codice Civile dichiara di uso pubblico lo strade nazionali, le spiagge, i porii, i fiumi e torrenti, e così il legislatore ha fatto ritorno ai principii del diritto romano, che dichiara cose comuni le acque fluenti, i mari, le spiagge, avendoli il legislatore dichiarati demanio di uso pubblico. Dichiara poi l'on. *Pierantoni* che non potrebbe mai consentire che il mare territoriale fosse ridotto a tre miglia geografiche, perchè per i principii moderni, il mare territoriale finisce dove termina la forza delle armi; ed oggi giorno si può tirare anche

¹⁾ Art. 6. della Legge — « È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci o salse, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. »

²⁾ Art. 7. della Legge — « Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendono intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, non che coltivazioni di coralli e spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali; ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate. »

³⁾ L'art. 141 del Cod. Mar. Mercan. è così concepito: « Lo stabilimento di tonnare o mugginare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non per concessione del ministro di marina, di concerto con quello da cui la pesca dipende. »

« Questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone, e colle altre condizioni ed oneri che saranno determinati nei relativi decreti. »

« Sarà ugualmente soggetto a concessione della Amministrazione dello Stato nei modi sovraindicati lo stabilimento nei mari o nelle spiagge di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne, senza pregiudizio dei diritti già acquistati da altri su tali pesche. »

fino a 15 chilometri: ma però è meglio lasciare la questione indeterminata, quando si tratta, come nella specie di diritto internazionale. In sostanza egli si mostra contrario all'articolo.

Il Ministro *Maiorana* risponde all'on. *Pierantoni* che cotesto Art. non è del Ministero, ma fu introdotto dalla Commissione; che la facoltà di fare coteste concessioni deriva oltrechè dal Codice della marina, anche da altre leggi più generali; che però mentre il codice della marina dà facoltà consimili (art. 143) al governo, esso però non determina il tempo che viene per rincontro stabilito da questa legge; che inoltre nel Cod. della Marina non sono stabiliti dei freni per la pubblica amministrazione; freni che vengono portati da questo articolo, e consistono nel concedere detti luoghi per scopi di piscicoltura per favorire e far prosperare l'industria della pesca e assicurarsi che effettivamente la piscicoltura sia lo scopo della concessione e si raggiunga, quindi vengono a limitare e demarcare le facoltà che il Ministero aveva da altre leggi, ed è per queste demarcazioni che il Ministro ha accettato la proposta.

L'on. *Pierantoni* replica non essere persuaso delle ragioni portate dal preopinante ed osserva che — « le acque del mare sono demaniali ma non patrimoniali, e perciò non bisogna limitarne l'uso. La concessione suppone un diritto di proprietà o di uso, che lo Stato per regola generale non ha. »

L'on. *Carbonelli* replica all'on. *Pierantoni*, dimostrando che lo scopo di questo articolo è di favorire la piscicoltura e far prosperare e rivivere l'industria della pesca.

L'on. *Cancellieri* sostiene l'art. del quale sembra avere la paternità, osservando come l'art. 141 del Codice della marina non può tener luogo di questo art. 7, mentre l'art. del detto Codice riguarda soltanto le concessioni sulle acque del mare, l'art. attuale si riferisce anche alla pesca lacuale e fluviale, per la quale non ha ingerenza il Cod. di Marina.

Parla in favore dell'art. l'on. *Varè*, e in favore della proposta *Pierantoni* gli on. *Randaccio* e *Morrone*.

L'on. *Nocito* osserva non parergli che l'art. 7 sia una ripetizione dell'art. 141 del codice della marina; perocchè l'art. 7 di questo progetto parla — « delle concessioni di tratti di spiaggia, di acque demaniali o di mare territoriale » — mentre invece nell'art. 141 Cod. marina si tratta unicamente — « della concessione del diritto della pesca del tonno » — E si parla della pesca dei testacei, dei crostacei, e di pesci dello stesso genere del tonno.

L'on. *Carbonelli* replica all'on. *Damiani* che desiderava per i mari di Marsala che i mezzi della piscicoltura non recassero danno alla navigazione, specialmente delle piccole barche, ed osserva che tal desiderio è soddisfatto dalla Legge, e deve stare a cuore dal Governo, e che si può aver di mira alla piscicoltura senza impedire il passaggio della barche, perchè da un banco di ostriche all'altro si lascia sempre lo spazio necessario al passaggio delle barche, e d'altronde cotesto interesse della navigazione è ben salvato dalla legge quando dice dovere essere tali concessioni subordinate agli interessi generali, essendo quello della navigazione evidentemente un interesse generale di tutti i cittadini.

Dopo alcune altre osservazioni l'art. 7 è approvato, nel tenore di che è l'art. della Legge.

Art. 8. Prima di discutere l'art. 8 il Presidente richiama la Camera sul secondo comma dell'art. 1°

rimasto in sospenso, e sulla proposta del Ministro la Camera approva il comma dell' art. 1°, nel quale il Ministro luse l' art. 8. 1)

In proposito l' on. *Pierantoni* avrebbe voluto che lo Stato non s' ingerisse minimamente sull' acque di proprietà privata. Il Proprietario deve aver diritto di far deperire nel suo lago, nel suo stagno tutti gli animali viventi di qualunque specie, senza chè lo Stato possa venire a imporgli il dovere di conservarli, e il proprietario deve potere disseccare il suo lago quando gli piace. Ammette però che quando le acque private sono in comunicazione colle pubbliche il diritto del proprietario sia limitato per non nuocere al diritto collettivo della Società. Ma avrebbe voluto che le pene del contravventore che è pure proprietario fossero minori più miti.

L' on. Ministro replica all' on. *Pierantoni* e dimostra con non breve discorso che viene limitata la proprietà privata in quanto reca nocimento alla pubblica. Tre circostanze nonpertanto si richiedono per vincolare le acque private a riguardo della pesca; 1° che le acque di proprietà privata siano in immediata comunicazione con quelle di ragion pubblica; 2° che per detta comunicazione ne possa derivar danno alla proprietà comune, e perciò all' interesse generale; 3° « Che l' opera dello Stato debba essere circoscritta nei limiti della necessità determinata dal bisogno della difesa degli interessi generali. »

Quanto alla pena il Ministro ammetteva che — « anche senza una espressa disposizione, qualunque magistrato troverà sempre se non la scusante, l' attenuante nel fatto del proprietario, che possa anche volontariamente, agendo sulla cosa sua, apportare un qualche pregiudizio alla cosa pubblica. »

Art. 9. — L' art. 8 essendo stato assorbito dal comma dell' art. 1° si passa all' art. 9. che diviene 8. Il quale viene approvato unitamente all' art. 9, ed all' art. 10. 1)

Le parole *delle due stagioni successive* furono poste nell' art. 10 ad istanza del Relatore *Carbonelli*, mentre avanti l' art. diceva *la stagione successiva*. E così in prò dell' inventore che denuncia la scoperta, si è affermato il diritto di usufruire il banco coral-

lino per due stagioni, e non per una sola stagione, perchè (come faceva rilevare l' on. Ministro) si osservò che si può scoprire il banco sul finire della stagione in corso, e allora se fosse concessa una sola stagione, lo scopritore lo userebbe per poco; la Commissione recedette dalla pretesa di portare a tre le stagioni.

L' on. *Saint-Bon* accennava alla difficoltà di delimitare bene e segnare il banco di corallo che uno denunciasse di avere scoperto per usufruirlo; diceva poi che nel nostro mare territoriale banchi di Corallo non se ne possono scoprire perchè è stato il mare scandagliato palmo a palmo (in vicinanza delle coste però), e si sa che non ve ne sono, e quanto a scoprire banchi corallini in alto mare, in questo non può ingerirsi il Governo perchè non ci ha azione.

L' on. *Della Rocca* replica all' on. *Saint-Bon*. Egli domanda: Come si potrà in pratica stabilire chi ha scoperto un banco di corallo? quali cure costui vi abbia speso? Se colui che ha scoperto intenda valersi di questa sua scoperta e sfruttare in preferenza il banco di corallo? E risponde che questi inconvenienti, se vi sono, possono essere eliminati colle disposizioni regolamentarie. Inoltre questa non è una disposizione nuova, ma è una riproduzione di un precetto, che era scritto nel Regolamento per la pesca del corallo del 1790, e che era riprodotto nel Regolamento del 1856 pel Regno delle Due Sicilie. E quei Regolamenti dicevano che bisognava che l' occupatore avesse posto un segnale, che si chiamava volgarmente *pedagno*, col quale lo scopritore annunciava agli altri la sua scoperta, la sua occupazione e il diritto di sfruttare il banco a preferenza. L' on. *Della Rocca* poi voleva fosse messa una aggiunta all' art., la quale era già nel preced. progetto volta a far ottenere allo scopritore del banco corallino gratuitamente la concessione della relativa spiaggia o tratto di mare pel numero d' anni che venisse determinato dal Decreto relativo.

Dice infine non essere esatta l' affermazione dell' on. *Saint-Bon*, che cioè sia impossibile si trovi qualche banco di corallo nelle acque dello Stato, perchè non è un anno che nelle acque di Sciacca furono trovati non uno, ma diversi banchi di corallo, i quali contribuirono molto ad arricchire quegli armatori.

replica l' on. *Saint-Bon* che è pur vero che ancora la nostra idrografia non può dirsi completa, manca ancora qualche tratto di costa, ma tutte le nostre acque territoriali fra un anno o due saranno state scandagliate palmo per palmo, ed è impossibile quasi che si scoprano banchi di corallo non indicati nelle carte. L' Inghilterra si è occupata a fare tutta la idrografia della Sicilia, la Francia tutta l' idrografia delle nostre coste da Nizza fino al di là di Napoli, noi abbiamo fatta tutta l' idrografia del mare Adriatico e del mare Jonio; ora si continua a spingere quella stessa idrografia, e fra sei mesi forse sarà completa e si potrà dire luogo per luogo quello che c' è in fondo al mare. Si saprà dunque con esattezza quasi matematica quanti e quali banchi di corallo esistano e sarà sommamente improbabile che si scoprano banchi non segnati sulle carte. Quindi non vi potranno essere scopritori di banchi che già si conoscono.

replica l' on. Ministro e dice, quanto alla concessione gratuita della spiaggia o del tratto di mare, che « se occorre che di una parte delle acque e di

1) Il detto comma dell' art. 1 della Legge è del seguente tenore:

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in mediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell' articolo 16, saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5, 6 e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti. »

1) Art. 8 della Legge. « È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell' articolo 142 del codice della marina mercantile. »

Art. 9. « Le discipline sui modi e tempi della pesca del corallo saranno stabilite in appositi regolamenti. »

Art. 10. « Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni successive a quella in cui sarà avvenuta la scoperta. I regolamenti indicheranno come e in quali casi questo diritto esclusivo possa essere prolungato. »

una parte delle spiagge uno debba servirsi, questo diritto gli è sempre aperto, e facendone domanda alla amministrazione dello Stato potrà ottenerne la concessione, » ma non accoglie la aggiunta proposta da Della Rocca, perchè direbbe troppo, non sapendosi *a priori* se si possa concedere quella data parte di spiaggia, quel dato tratto di mare, quindi è d'uopo lasciare cotesto alle regole ora vigenti. Dichiarò però che l'articolo ora proposto « implica nel Governo il dovere morale, salvi sempre gli interessi pubblici e quelli della proprietà, di non negare per quanto dipenda da lui la permissione di usufruire il banco scoperto, coordinandolo coll'uso di qualche parte di spiaggia o di mare territoriale, indispensabili allo scopo. »

Quanto poi ad accertarsi della realtà della scoperta, che il denunziante sia un vero scopritore e non che voglia occupare un banco scoperto da altri, l'amministrazione è in grado di esserne certa, poichè deve avere dallo scopritore la denuncia del fatto nella forma prescritta dai Regolamenti, e così può sapere se il banco è stato effettivamente scoperto allora o per l'avanti.

L'on. Della Rocca dice di « essere soddisfatto della dichiarazione del Ministro e di prenderne atto, ma dubita che l'amministrazione possa in forza delle Leggi vigenti dare concessioni di spiaggia senza un corrispettivo; » ad ogni modo ritira il suo emendamento. E così viene approvato l'Art. 10 tal quale si legge ora nella legge.

Firenze, 11 novembre 1877

AVV. CARLO GATTESCHI

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Continuano le adesioni delle Camere di Commercio del Regno alla proposta di quella di Alessandria — della quale ci occupammo altra volta — per lo impianto presso ogni camera di un registro ove sia preso notizia di tutti i fallimenti che sono pronunziati nella circoscrizione della Camera, nonchè di un altro ove sarebbe presa nota di tutti i protesti cambiari.

Poche camere non hanno ancora mandata la loro adesione, ma non tarderanno molto a mandarla.

Fu però da talune osservato che con maggiore utilità si dovrebbe insistere presso il Governo perchè presentasse al parlamento il progetto di legge per la denuncia obbligatoria delle ditte commerciali.

In taluna, fu fatta un'altra seria osservazione: la seguente, che se sarà possibile ottenere dalla cancelleria del tribunale la notizia dei fallimenti, non sarà altrettanto facile per i protesti cambiari. I Consigli notarili obbligherebbero i notai, a mandare le notizie estratte dai loro registri; ma non per questo i notai vi obbediranno: importa che nel nuovo codice di commercio si includa una prescrizione a cui i notai non possano sottrarsi.

È doloroso questo risveglio di severità, ma d'altronde, quando si pensi che lo indebolito senso morale nella classe dei commercianti, diminuendo la sicurezza paralizza lo svolgimento della vita economica del paese, bisogna augurarsi che questa ini-

ziativa si concreti presto, se si ha fiducia che varrà a mantenere nel sentiero dell'onore, più che il sentimento del dovere, il timore di vedersi chiusa l'opportunità di trovar delle vittime fuori del proprio paese.

Camera di Commercio di Parma. — Nella sua riunione del 25 ottobre decorso: avuto in considerazione la poca importanza nella Provincia di Parma dell'industria di fabbricazione della birra, delibera di non poter concorrere alla spesa per la istituzione, proposta dalla Camera di Commercio di Chiavenna, di due posti gratuiti per istudi all'estero nell'arte di fabbricare la birra; ma avvisa però che sia conveniente, nell'interesse generale dell'industria nazionale, di insistere presso il Governo onde provveda a tutto suo carico alla detta istituzione.

Camera di Commercio di Bari. — Nella riunione del 29 Novembre decorso discute, prima di ogni altra cosa, il bilancio della *Scuola di Commercio* che viene approvato in L. 22475 tanto nella *Entrata* quanto nella *Spesa*.

Il presidente invita la Camera a discutere la tariffa dei facchini al porto nuovo di Bari, reclamata istantemente dai facchini medesimi.

E la Camera delibera di rinviare tale tariffa alla commissione, con la raccomandazione di dare il suo parere al più presto possibile.

Il presidente presenta un reclamo di molti spedizionieri marittimi, i quali invocano la protezione della Camera per rompere una specie di monopolio che dicono esercitarsi da un tale Salvatore Nigri, il quale avendo la qualità di capo pilota pratico, d'interprete e di spedizioniere marittimo, è il primo e il solo autorizzato a salire a bordo delle navi di arrivo, e perciò finisce col rendersi provveditore di tutte le navi nazionali, spedizioniere di tutte le navi estere, e prende tutto.

Legge del pari una discolpa presentata dallo stesso sig. Nigri il quale tende a dimostrare che egli esercita legalmente i suoi diversi mestieri, e che non vi è incompatibilità di sorta, asserendo eziandio che gli spedizionieri ricorrenti non esercitano il solo mestiere di spedizioniere, ma che sono e commissionarii e rappresentanti di compagnie ed altro.

La Camera delibera trasmettere alla capitaneria del porto questi documenti, con preghiera di provvedervi competentemente, essendo in gran parte di sua spettanza i reclami degli spedizionieri.

Il presidente ancora interroga la Camera se intende pel venturo anno 1878 continuare come pel passato la pubblicazione del suo giornale, dovendo prendere gli opportuni provvedimenti a tempo debito, per non produrre lesioni a quell'amministrazione.

La Camera delibera di inscrivere la medesima cifra di lire 3500 nel futuro bilancio del 1878.

Camera di Commercio di Savona. — Nella seduta del 30 novembre decorso: fatta lettura del progetto di Regolamento sulla pesca di mare formato ed approvato dalla Giunta compartimentale nel distretto di Savona, in conformità della circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio 12 giugno p. p., la Camera emette il suo parere favorevole per gli effetti previsti dalla legge 4 marzo 1877, e ordina che se ne faccia la restituzione alla locale Capitaneria per l'invio al Ministero, previe spiegazioni sul tenore di taluni articoli del Regolamento stesso.

In ordine a diversi ricorsi per tassa commerciale

del corrente anno, la Camera seguendo il metodo praticato per l'avanti, determina di affidarne l'esame ad una speciale commissione, incaricando il presidente di rimetter loro le relative carte e con riserva di deliberare sulle esenzioni o riduzioni richieste, a seconda del rapporto della commissione avvertendo intanto gli esattori rispettivi per la sospensione della tassa a carico dei ricorrenti.

L' ABOLIZIONE DELL' ARRESTO PER DEBITI

Diamo il testo della legge 6 corrente che abolisce l'arresto personale per debiti, quale è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 7:

Art. 1. L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri è abolito salvo le eccezioni seguenti:

Art. 2. L'arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunciate dai giudici penali contro gli autori e complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.

Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.

Art. 3. L'arresto personale potrà essere pronunciato anche dai giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

Art. 4. Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3 saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 e 2104 del Codice civile; ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potrà essere minore di giorni tre, nè maggiore di tre mesi.

Art. 5. In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno più eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sarà abbandonata, e la libertà sarà immediatamente renduta ai debitori imprigionati.

Le contestazioni, che sorgessero, saranno decise dal tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.

Art. 6. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa diverrà esecutoria in tutto il Regno dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI

La *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato i seguenti *Atti Ufficiali*:

23 novembre. — 1. R.R. decreti 7 novembre, che dal fondo per le spese impreviste autorizzano una 26^a prelevazione di lire 5000, da portarsi in aumento al capitolo 20 del bilancio pel ministero della guerra, ed una 27^a prelevazione di lire 100,000, da portarsi in aumento al capitolo 10 del bilancio pel ministero dei lavori pubblici.

2. Le seguenti disposizioni nel personale dipendente dal ministero delle finanze:

Vennero destituiti dall'impiego con perdita del diritto alla pensione:

Gazola Benaventura, segretario di prima classe nelle intendenze di finanza;

Chirici Licinio, ragioniere di terza classe, id.;

Capello Jacopo, vice-segretario di seconda classe, dem;

Tauligo Fortunato, tesoriere provinciale a Reggio Calabria;

Chiesa Saturnino e Molino Paolo, agenti delle imposte dirette;

Lodoli Gaetano, cassiere del dazio di consumo alla dipendenza del municipio di Firenze;

Castellani Giacomo, ricevitore del Demanio a Lucca;

Quaglia Jacopo, id. a Treviso;

Vignelli Federico, id. a Mantova;

Domenicòni Cesare, Crimi Domenico, Palermo Basilio e Venturi Gaetano, ricevitori del registro;

Calogera Carlo, aiuto agente delle imposte dirette.

Vennero destituiti dall'impiego senza perdita del diritto alla pensione:

De Blasius Salvatore, economo magazzino di 3^a classe nelle intendenze di finanza;

Montefusco Indraccolo Arcangelo, ricevitore del registro a Minervino-Murge;

Carione Giuseppe, capocommesso del dazio di consumo, ora al servizio del municipio di Napoli.

Venne dispensato dall'impiego per gravi irregolarità commesse nell'esercizio delle sue funzioni l'agente delle imposte dirette Fogazzi Luigi.

10 dicembre. — 1. La legge 9 dicembre relativa alle testimonianze delle donne negli atti pubblici e privati.

2. R. decreto, 24 ottobre, che approva il testo unico del Codice per la marina mercantile.

3. R. decreto, 3 novembre, che approva lo statuto del Consorzio universitario parmense.

4. Disposizioni nel personale dipendente dal ministero della guerra ed in quello dipendente dal ministero di pubblica istruzione.

11 dicembre. — 1. R. decreto 25 novembre che autorizza la iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico dell'annua rendita di L. 172,520 da intestarsi al Consorzio degli istituti di emissione e depositarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

2. R. decreto 25 novembre che approva una rettificazione dei confini dei comuni di Gonzaga, Pegognaga e Moglia.

3. R. decreto 6 dicembre che dei comuni di Monteleone, di Spoleto e Poggiodoro forma una sezione distinta del collegio di Spoleto, con sede a Monteleone.

4. R. decreto 18 novembre che autorizza l'Orfanotrofio femminile Caleppio di Pontirolo ad accettare una donazione.

5. Disposizioni nel personale del ministero della marina e nel personale giudiziario.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 15 dicembre.

I fatti più notevoli della settimana che influirono più degli altri sul mercato finanziario, furono la resa di Plewna, e le trattative per la formazione di un nuovo Ministero in Francia. La caduta di Plewna che da principio non fece alcuna impressione, perchè generalmente prevista, fu in seguito variamente interpretata, e mentre taluni consideravano come un addentellato a prossime trattative di pace, altri furono invece di parere che più che semplicizzare la situazione, terminerà col renderla più complicata che per l'addietro. E infatti senza tener conto della quasi certa entrata in campagna della Serbia e della

Grecia, e delle conseguenze che questo fatto gravissimo potrebbe provocare da parte dell'Austria e dell'Inghilterra, ciascun prevede che sollevandosi la questione della pace, i più opposti interessi di tutte le principali potenze non tarderanno a scendere in campo, e che non sarà facile trovare una soluzione, che possa conciliarle tutte. La questione d'Oriente frattanto è sempre causa d'incertezza nel campo della speculazione. Anche la situazione interna della Francia resa più grave dalle tergiversazioni del Maresciallo Presidente, fu pure motivo non lieve di serie preoccupazioni. La crisi governativa che pareva infatti al cadere della settimana scorsa finalmente risolta mercè la formazione di un Ministero parlamentare, nei primi giorni dell'ottava s'ingarbugliò nuovamente a motivo di certe pretese del Maresciallo, le quali obbligarono Dufoure a rassegnare il mandato di formare la nuova amministrazione. Vennero in seguito diversi nomi e diverse combinazioni; si pensò anche a governare momentaneamente con la sola maggioranza del Senato, ma prevedendosi che questo giuoco non avrebbe potuto durare lungamente, il Maresciallo arrendendosi ai consigli anche di varie individualità del partito conservatore, incaricò nuovamente il Dufoure di formare il nuovo Ministero, la cui costituzione venne fino da jerisera annunciata dal *Giornale ufficiale* di Parigi. Tutto questo, a cui bisogna aggiungere il peggioramento nello stato di salute del Papa, e le voci che l'accordo fra le tre grandi potenze del Nord fosse rotto, furono la causa delle varie alternative di rialzi, e di ribassi che si ebbero nel corso della settimana.

A Parigi la settimana cominciò con scarse domande, e con prezzi deboli in tutti i valori. Nel martedì sul mercato a contante il 3 per cento francese ottenne qualche miglioramento, ma il 5 per cento rimase sempre offerto. Sul mercato a termine al contrario vi fu un poco più di ottimismo, che fece rialzare il 3 per cento di centesimi 12 1/2; il 5 per cento di 17 1/2, e la rendita italiana di 5. Da questo giorno, per le ragioni che abbiamo più sopra enumerate, il mercato continuò nella via del rialzo, per cui il 5 per cento francese da 106.97 si spinse fino a 107.85; il 3 per cento id. da 72.12 a 73.45, e la rendita italiana da 73.05 a 73.40. Gli altri valori, se si eccettuano i fondi russi, che ebbero qualche aumento, e il Fondiario austriaco che ribassò di franchi 3.75, rimasero invariati.

A Londra la liquidazione allo Stock Exchange non fu molto brillante, perchè tutti i valori, non esclusi i consolidati, risubirono qualche perdita. Anche lo sconto fu un poco più caro, avendo oscillato da 3 1/2 a 3 9/16. I consolidati inglesi chiudono oggi a 95 1/2. La rendita italiana a 72 3/4 e la turca a 9 1/4.

A Vienna, essendosi il Governo rifiutato di aderire alla domandata riduzione delle spese militari fatta da un circolo di deputati progressisti, e a motivo anche di alcune espressioni contenute nei discorsi dell'Imperatore e del conte Andrassy, la settimana trascorse incerta, e con tendenza debole. Il Mobiliare chiude oggi a 208.90; le lombarde a 76.75; le austriache a 256; la rendita austriaca in carta a 63.85 e la nuova in oro al 74.60.

A Berlino si ebbero varie oscillazioni di rialzi e di ribassi, ma senza produrre notevoli variazioni sui corsi della settimana precedente. Le anstriache restano oggi a 436 50 le lombarde 131 il mobiliare a 356 e le rendite italiane a 72.

Le Borse italiane più preoccupate degli avvenimenti esteri, che di quelli interni, benchè facciano presentire una imminente crisi ministeriale, seguirono quasi interamente le oscillazioni della Borsa di Parigi, e quindi deboli da principio, chiudono con rialzo nella maggior parte dei valori.

La rendita 5 per cento che fu quasi esclusivamente oggetto di speculazione esordì sulla nostra Borsa a 79 75 per fine mese, si spinse giovedì fino a 80 10, e dopo essere ricaduta a 79 96 resta oggi a 80 10 p. f. m.

Il 3 per cento ebbe qualche operazione a 47 25, e 35; e il prestito nazionale da 32 50 a 33.

A Roma oltre la rendita ebbero varie contrattazioni anche i prestiti pontifici al prezzo di 80 75 in contanti per il Rothscild, e di 80 70 per il Blount.

A Napoli la rendita turca oscillò da 12 a 12 50. Le Azioni della Regia dei Tabacchi ebbero qualche affare a 820, e le obbligazioni ecclesiastiche a 96 50.

Il movimento nei valori bancari fu ristrettissimo. Sulla nostra borsa furono contrattate alcune piccole partite di Credito mobiliare da 693 a 696, e qualche lotto di Banche italiane da 1989 a 1990. Le azioni della Banca Nazionale Toscana furono affatto neglette.

A Roma le azioni della Banca Generale ebbero qualche operazione a 438, e quelle della Banca Romana trascorsero nominale a 1158.

Anche nei valori ferroviari gli affari furono affatto insignificanti, essendosi sulla nostra borsa limitati a qualche partita di azioni romane al prezzo di 73 in contanti, e a qualche lotto di azioni meridionali a 360.

Il cambio e l'oro non presentano notevoli variazioni sui corsi della settimana passata. I Napoleoni oscillarono da 21 86 a 21 80; il Francia a vista da 109 45 a 109 55 e il Londra a 3 mesi da 27 28 a 27 32.

Situazioni delle Banche

Banca Nazionale Toscana. — Al 20 novembre l'attivo ascendeva a Lire 105,918,617 76 diviso nelle seguenti partite: *Cassa e riserva* L. 17,932,737 17; *Portafoglio* Lire 27,045,676 60; *Anticipazioni* Lire 1,400,874; per *Titoli* in possesso dell'istituto Lire 11,997,917 57; *Crediti* L. 16,208,737 17; *Sofferenze* L. 181,901 71; *Depositi*, Lire 17,857,806 07; *Partite varie* Lire 13,292,967 47. — Il passivo era di Lire 104,615,606 44 formato dal *Capitale* per L. 30,000,000, dalla *Massa di rispetto* per L. 2,784,488 33; dalla *Circolazione* per L. 48,615,152; dai *Conti correnti ed altri debiti a vista* per Lire 142,500 50; dai *Conti correnti ed altri debiti a scadenza* per L. 13,356; dai *Depositi* di titoli e oggetti per custodia per Lire 17,857,806 07; dalle *partite varie* per L. 5,202,303 50. Le *rendite* dell'esercizio in corso sommano a Lire 2,826,483 01, e le *spese* a L. 1,523,471 69, e il *profitto lordo* L. 1,303,011 32.

Banco di Napoli. — Questo istituto di credito aveva al 20 novem. un'attivo di L. 255,053,299 93 rappresentato dalla *Cassa e Riserva* per L. 87,869,814 60; dal *Portafoglio* per Lire 63,415,053 59; dalle *Anticipazioni* L. 30,692,388,38; *Titoli* in possesso del Banco L. 19,845,793,78; i *Crediti* per L. 19,639,464 10; *Sofferenze* per L. 5,688,428 55; *Depositi* per L. 12,216,731 17; *Partite varie* per L. 15,685,625 76. Il passivo era di L. 252,681,336 90 e lo costituivano il *Capitale* per L. 39,012,190 92; la *massa di rispetto*, per L. 1,584,393 03; la *Circolazione* per L. 113,415,559 50; i *conti correnti*

e altri debiti a vista per L. 61,011,086 51; i conti correnti ed altri debiti a scadenza per L. 11,275,365 97; i depositi di oggetti e titoli per custodia per lire 12,216,731 17; e le Partite varie per L. 14,166,009 80. Le rendite ascendevano a L. 5,595,049 59; le spese di L. 3,223,086 56, e il profitto lordo di L. 2,371,963 03.

Banca Toscana di Credito. — Al 30 novembre l'attivo ascendeva a L. 36,075,920 74 costituito dai seguenti titoli: *Cassa e Riserva* L. 5,463,258 73. *Portafoglio* L. 5,649,911 27; *Anticipazioni* L. 5,092,188 86; titoli in possesso del Banco Lire 1,118,862 47; *Crediti* Lire 7,904,582 33; *Sofferenze* L. 35,636 48; *Depositi* Lire 10,541,197; *Partite varie* L. 270,283 60. — Il passivo raggiungeva la cifra di Lire 35,687,343 02 divisa come segue: *Capitale* L. 10,000,000; *massa di rispetto* L. 210,000; *Circolazione* Lire 13,522,809; *Conti correnti ed altri debiti a scadenza* L. 207,302 40; *Depositi* di oggetti e titoli per custodia L. 10,541,197; *Partite varie* L. 1,205,935 62. Le Rendite dell'esercizio io corso sommavano a L. 623,341 78; le spese a Lire 234,764 06 e quindi il profitto lordo a Lire 388,577 72.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Le contrattazioni proseguirono in generale limitate al consumo, e i prezzi rimasero invariati, e senza notevoli oscillazioni nella maggior parte dei mercati. E questa situazione che continua da varie settimane si manterrà finché la questione di Oriente non si avvierà verso uno scioglimento qualunque, ed anche finché inoltrandosi la situazione invernale, non sarà permesso giudicare della maggiore e minore importanza del futuro raccolto.

A Firenze i prezzi praticati furono di L. 19 50 a 24 al sacco di tre staia per i grani gentili bianchi e di L. 18 75 a 19 25 per i gentili rossi.

A Bologna i frumenti ottimi si spinsero fino a L. 37 al quintale, i frumentoni furono più facili, e si contrattarono da L. 24 70 a 25 50.

A Ferrara si fecero diverse operazioni al prezzo di L. 32 a 35 50 al quint. per i grani, e di L. 22 56 a 24 25 per i granturchi.

A Venezia i grani si mantennero fermi da L. 34 a 35 al quint., i granturchi da L. 24 50 a 25 50, i risi novaresi si contrattarono da L. 47 a 50 e i risoni da L. 22 a 22 50.

A Verona la settimana trascorse con prezzi invariati per i grani, e per i granturchi e facili per i risi.

A Milano vennero praticati i medesimi prezzi dell'ottava precedente.

A Vercelli molti affari in riso, e pochissimi, e con prezzi deboli negli altri cereali. I risi si contrattarono da L. 27 58 a 29 82 all'ettol., e i frumenti da L. 24 10 a 25 30.

A Novara i risi indigeni fecero lire 28 20 all'ettolitro.

A Torino calma con prezzi stazionari da L. 35 a a 37 al quint. per i grani, e deboli da L. 22 a 24 50 per il granturco.

A Genova pochi affari, e prezzi molto sostenuti a motivo della nullità dei depositi, della scarsità della merce viaggiante e del pochissimo calato dall'intero. I grani teneri piacentini si venderono da L. 34 a 39 al quint., i veneti da L. 33 50 a 37 50, i Cotiana da L. 37 50 a 38, i Barletta da L. 37 a 38, i Ghiaka Odessa da L. 39 a 39 50 e i frumentoni da L. 24 50 a 26 50.

In Ancona i grani mercantili delle Marche ebbero compratori da L. 32 50 a 33 al quint., i grani degli Abruzzi a L. 31 50, i granturchi da L. 23 50 a 24 e le fave da L. 22 a 22 50.

A Napoli con affari al solo consumo i grani teneri Braila variarono da D. 6 20 a 6 30 al cantaio, le maioriche da 7 15 a 7 20, le bianchette di Puglia da 7 25 a 7 35 e gli Abruzzo da 7 20 a 7 30.

A Messina calma al prezzo di L. 36 40 al quint. per i Taganrog, di L. 32 10 per le maioriche di Levante e di L. 35 05 per i Terranova.

A Cagliari con affari abbastanza attivi i prezzi dei grani variarono da L. 26 a 26 50 all'ettol.

In Francia mercati sufficientemente provvisti, ma affari nulli a motivo della situazione politica.

Sopra 43 piazze 20 regnarono ribasso, 19 nessuna variazione e 4 sole rialzo.

Oli di oliva. — La posizione non è variata; le condizioni politiche in generale, e quelle della Francia particolarmente sono d'ostacolo all'attività commerciale dell'articolo.

A Porto Maurizio le vendite della settimana ascesero a circa 400 quint. al prezzo di lire 144 al quint. per lampante sopra Taggia, di lire 165 per vecchio bianco di cattivo gusto, di lire 155 per nuovo lampante, di lire 102 per lavato nuovo, di lire 150 per lampante nuovo buono sopra S. Remo e di lire 185 per sopraffino bianco vecchio.

A Livorno sensibile aumento nelle qualità sopraffini e scarsi depositi. I veri sopraffini dolci di Toscana, e i fruttati si contrattarono da L. 200 a 210 al quint. fuori dazio e senza fusto, i sopraffini andanti da lire 175 a 180, i fini da lire 160 a 170, i mangiabili lire 150, i nuovi di riviera a lire 150 e le qualità da ardere da lire 120 a 135.

A Napoli la settimana trascorse debole. I Gallipoli pronti si quotarono in Borsa a lire 113 96 al quint. e per marzo 1878 a lire 115 40 e i Gioja a L. 112 51 in contante, e lire 114 61 per marzo.

A Bari affari piuttosto importanti e prezzi sostenuti. Gli oli sopraffini si contrattarono da L. 163 40 a 165 75, i fini da lire 151 45 a 161, i mangiabili da lire 143 10 a 147 90, e i comuni da L. 120 45 a 121 65.

A Messina i pronti si quotarono da lire 117 45 a 118 81 al quint., per gennaio, febbraio 1878 a lire 116 86 e per gennaio, febbraio 1879 a lire 106 12.

Sete. — La situazione del commercio serico continua abbastanza soddisfacente, ma sarebbe anche migliore, se la domanda non venisse neutralizzata dalle sempre crescenti pretese dei possessori, le quali sono in gran parte giustificate dai seri bisogni della fabbrica, dalla costata scarsità delle sete indigene, nonché dal caro prezzo della materia prima.

A Milano gli articoli preferiti furono gli organzini di prima e seconda qualità nei titoli da 18 a 26 den., i quali vennero pagati da lire 79 a 88 al chilogrammo. Le greggie classiche 9/10 furono contrattate da lire 76 a 77, dette di 1^a e 2^a qualità da lire 72 a 75 e le trame di 1^a qualità da lire 80 a 82. Nei cascami ebbero diversi affari i bozzoli verdi al prezzo di L. 18 al chil.

A Torino pochissime operazioni e prezzi sostenuti in tutti gli articoli. Le greggie di Piemonte 10/12 di 2^o ordine furono collocate a lire 75, e quelle di altre provincie 8/10 di 1^o ordine a lire 78.

A Lione le transazioni proseguirono correnti in tutti gli articoli, specialmente nelle greggie asiatiche. Gli organzini di Francia 20/24 di 1^o ordine furono contrattati da fr. 86 a 88, detti italiani 20/22 da fr. 80 a 82, le greggie italiane 9/11 a fr. 70, e le giapponesi N. 1 a fr. 56.

Cotoni. — I prezzi si mantennero generalmente invariati tanto all'interno che all'estero. Peraltro siccome i depositi sono da per tutto inferiori a quelli che erano nell'anno scorso alla stessa epoca, se non vi fossero gli avvenimenti di Francia, e i pericoli che possono sorgere della questione orientale, che tengono in sospenso il commercio e le industrie, il rialzo a quest'ora avrebbe fatto notevoli progressi.

A Milano lo spaccio dei filati essendo generalmente molto meschino, gli affari furono affatto insignificanti, ma si ebbero invece prezzi sostenuti in tutte le provenienze. Gli America Middling si vendono da lire 92 a 94 i 50 chilog., i Broach da lire 85 a 86, gli Adena e i Salouicco indigeni da lire 81 a 82, i Biancavilla e i Castellamaré da lire 87 a 90.

A Genova movimento ristretto e prezzi molto fermi.

A Trieste pure sostegno in tutte le provenienze. Gli Adena nuovi si contrattarono a fior. 70 al quint. e gli Arta nuovi a 75.

All'Havre mercati fermi ed attivi al prezzo di fr. 78 i 50 chil., per il Luigiana buono ordinario.

A Liverpool i cot ni americani inferiori aumentarono di 1/16 di den.

A Manchester il mercato dei filati trascorse con pochi affari, ma con prezzi fermi, essendo i produttori molto impegnati.

A Nuova York il Middling Upland pronto fu quotato a cent. 11 5/16.

Canape e lino. — A Bologna la ricerca nella canape ebbe minore importanza delle settimane scorse. Le canape greggie si contrattarono da lire 105 a 121 50 al quint., le lavorate da lire 150 a 195, le stoppe e i canepazzi da lire 55 a 65.

A Cremona le vendite in lino furono abbastanza attive al prezzo di lire 1 22 a 1 50 al chilog., per l'indigeno e di lire 1 05 a 1 10 per il ravagno.

A Napoli a motivo della cattiva stagione, che impediva gli imbarchi, il movimento fu ristrettissimo tanto nel lino, che nella canape, e vennero praticati i medesimi prezzi segnalati nelle precedenti rassegne.

Caffè. — L'incertezza prosegue a dominare nella tendenza dell'articolo, e quindi gli acquisti furono generalmente limitati allo stretto consumo.

A Genova il Portoricco fu venduto da lire 395 a 405 al quint. franco al vagone, il S. Domingo a lire 325, il Bahia a lire 310, e il Rio naturale a L. 280.

A Venezia in piccoli lotti il Costoricca fece L. 355 al quint. schiavo di dazio consumo, il Ceylan piantagione da lire 380 a 400, il Malabar lire 330, il S. Domingo lire 320 e il Bahia lire 300.

In Ancona, a Napoli e nelle altre piazze della Penisola vennero praticati i medesimi prezzi dell'ottava scorsa.

A Trieste poche vendite nel Rio al prezzo di fior. 87 a 112 i 100 chil.

A Marsiglia prezzi fermi nei Brasiliani e invariati nelle qualità di buon gusto. I Rio si contrattarono da fr. 85 a 130 i 50 ch. l., i Santos da fr. 104 a 110, i Bahia da fr. 93 a 96, i S. Domingo da fr. 100 a 102, e i Portoricco da fr. 128 a 135.

A Londra calma e prezzi invariati. I Brasile lavati furono venduti a scellini 100 il cantaio, il Ceylan piantagione da 104 a 126 secondo merito, e i Singapore da ord. a buono da scell. 68 a 69.

Notizie telegrafiche venute dal Brasile recano che a Santos la settimana trascorse con pochi affari, e con prezzi in aumento e che a Rio Janeiro le operazioni furono paralizzate dalle pretese dei possessori.

Zuccheri. — Proseguono deboli e tendenti al ribasso a motivo dell'abbondante produzione di zuccheri di barbabietola.

A Venezia i raffinati primi di Germania si vendono a lire 138 al quint. schiavo di dazio consumo, e i pilè di Olanda secondi a lire 133.

In Ancona i raffinati di Germania di prima qualità ribassarono di 1 a 2 lire al quint. essendo stati ceduti a lire 138 a 139 i 100 chil.

A Genova i raffinati nazionali fecero da lire 138 a 139 al quint., i pilè d'Olanda da lire 86 a 92 ogni 100 chil. al deposito, detti di Germania da lire 85 a 86, e quelli di Francia da lire 89 a 90.

A Parigi gli zuccheri bianchi N. 3 si quotarono a fr. 61 50, e i raffinati scelti a fr. 143.

In Anversa gli zuccheri indigei pronti furono venduti a fr. 50 50 i 100 chilog. all'entrepot.

A Londra calma e prezzi deboli.

In Amsterdam il Giava N. 12 fu quotato a fior. 32 1/4, vale a dire circa 4 fior. e 50 meno dei prezzi pagati nell'ottobre.

Spiriti. — Sempre sostenuti senza lasciare alcun margine alla speculazione.

A Milano essendo nel corso della settimana arrivati diversi carichi dalla Germania, i prezzi rimasero stazionari a lire 125 i 100 chilog. per gli spiriti tripli di gr. 94/95, a lire 115 per i doppi di gr. 88, di lire 128 a 130 per gli spiriti di Napoli di 90 gr. a lire 132 a 135 per le provenienze della Germania di gr. 94/95 e a lire 65 a 67 per l'acquavite.

A Genova gli spiriti di Napoli di gr. 90 si dettarono a lire 126 i 100 chilog.

A Venezia le qualità nazionali si mantennero ferme a lire 122 al quint.

A Parigi le prime qualità di 90 grammi pronte si quotarono a fr. 57 25 e a Berlino a marchi 51.

Petrolio. — La situazione di quest'articolo ottenne nel corso della settimana qualche miglioramento tanto all'origine quanto sulle grandi piazze del Nord. Anche i mercati italiani trascorsero abbastanza sostenuti.

A Genova i prezzi pagati furono di lire 32 per i barili e di lire 34 a 35 per le casse ogni 100 chil. al punto franco. Sdaziati i primi fecero lire 73 al quint., e le seconde da lire 71 a 71 50.

A Venezia l'arrivo di due grossi carichi mantenne il mercato debole, e quindi i prezzi oscillarono da lire 35 a 36 al quint. schiavo.

In Ancona i barili furono contrattati da L. 76 a 77 al quint., e le casse da lire 73 a 74.

A Trieste 800 barili furono ceduti a fior. 17 al quint. e 600 casse a fior. 20.

In Anversa la settimana chiuse sostenuta a franchi 32 50 i 100 chil. al deposito, a Nuova York a cent. 13 per gallone, e a Filadelfia a cent. 12 7/8.

Vini. — Stazionari e senza notevoli variazioni nella maggior parte dei mercati. Si credeva generalmente che si dovessero avere dei ribassi, specialmente in alcune delle più importanti piazze di produzione, ma finora i prezzi proseguono a mantenersi sostenuti.

A Torino i Barbera e i Grignolino dazio consumo compreso furono venduti da lire 54 a 64 all'ettol. e i Freisa e l'Uvaggio da lire 42 a 52.

In Asti i Nebiolo spumanti da lire 72 a 80, detti secchi da 70 a 76, i Barbera da 60 a 80, i Grignolino da 53 a 72 e i vini da pasto da lire 50 a 60.

In Alessandria i vini comuni da lire 46 a 58.

A Genova i Scoglietti da lire 32 a 33, i Ripoto da lire 26 a 30 e i Napoli da lire 30 a 32.

A Cagliari i vini neri da lire 30 a 65 secondo merito, e i bianchi da lire 30 a 100.

A Sassari i comuni nuovi da lire 15 a 52 e i vecchi da lire 50 a 65.

A Napoli i vini di Lecce da lire 33 a 50; di Calabria da lire 43 20 a 43 50, di Sicilia da L. 38 a 48 e di Napoli da lire 19 50 a 39.

A Barletta i vini da compage da lire 34 a 38 e quelli di mezzo colore da lire 29 a 34.

A Lecce i vini comuni da lire 25 a 30.

A Benevento i Tufo neri da lire 38 a 43 ogni 106 litri, i Tufo bianchi dolci da lire 45 a 50, i Tanraso da lire 32 a 36, e i Ceppalone da lire 28 a 35.

Articoli diversi. — **Agrumi.** — A Palermo i limoni si contrattarono a lire 8 50 la cassa uso America.

Agro concentrato. — Senza affari causa la poca ricerca.

A Messina quello di limone fu quotato a L. 714

per botte d' uso, e l'agrocotto di Bergamotto a lire 478 12.

Essenze. — I prezzi praticati a Messina furono di lire 16 05 per l'essenza di arancio di Sicilia, di 16 72 per arancio di Calabria, di lire 34 18 per Bergamotto, e di lire 19 75 per limone.

Atti concernenti i fallimenti e le Società commerciali

Fallimenti

Dichiarazioni. — A Milano è stato dichiarato il fallimento di Colombo Gaspare, negoziante in cappelli.

A Venezia di Pietro Tressich, negoziante di vini a S. Maria Formosa.

Convocazioni di creditori. — In Milano il 17 dicembre dei creditori di Gaetano Albinoli, per la nomina dei sindaci.

In Firenze di Luigi Anforti, per le verifiche dei crediti.

In Firenze il 17 di Alberto Turrini, per la formazione del concordato.

In Milano il 18 di Giuseppe Pasque, per la nomina dei sindaci.

In Firenze il 18 di Alessandro Ronci, per le verifiche dei crediti.

In Milano il 18 di Carlo Morani, per la nomina nei sindaci.

In Firenze il 19 di Cesare Dina, per le verifiche dei crediti.

In Milano il 20 della Ditta Livraghi e Carozzi, per deliberare sul concordato.

In Milano il 21 di Cesare Massara, per la nomina dei sindaci.

In Firenze il 21 di Luigi Pieri, per approvare l'operato dei sindaci.

In Milano il 22 di Colombo Gaspare, per la nomina dei sindaci.

In Firenze il 22 di Carlo Weiss, per le verifiche dei crediti.

Società anonime

Assemblee generali. — In Roma il 20 corr., degli azionisti della Società per la coltivazione delle Miniere di Montesanto, per relazioni diverse, per presentazione dei bilanci e per nomine varie.

In Sondrio il 23 degli azionisti della Società Enologica Valtellinese, per approvazione dei bilanci ec.

In Torino il 29 degli azionisti della Società di Montepioni, per affari diversi.

Pagamenti e versamenti

Lanificio Rossi. — Pagamento degli interessi del 2° semestre 1877, con L. 30 per azione.

Canali Cavour. — Pagamento degli interessi con L. 12 65.

Prestito Acquedotti Livornesi. — Pagamento degli interessi con L. 8 78 al netto da tasse.

Prestito della Città di Milano 1854. — Pagamento degli interessi con L. 9 18 al netto per obbligazione e rimborso delle obbligazioni estratte con L. 432 10 per ciascuna.

Prestito della Città di Milano 1861. — Pagamento delle obbligazioni estratte il 1° Luglio p. p.

Prestito della Città di Milano 1860. — Pagamento del cupone interessi meno la ritenuta del 15 per cento alle obbligazioni portanti le serie e numeri seguenti: Serie I dal N. 1 al N. 1250 — Serie II dal N. 2501 al 4500 — Serie III dal N. 6501 al N. 11000.

Prestito del cessato comune dei Corpi Santi di Milano 1860. — Pagamento del cupone interessi meno la ritenuta del 10 per cento con L. 25 per le obbligazioni di 1ª Serie, di L. 12 50 per quelle di 2ª, e di L. 2 50 per quelle di 3ª, e rimborso con L. 500 delle obbligazioni estratte il 3 ottobre p. p.

Prestito della città di Bologna 1872. — Pagamento del cupone interessi con L. 12 65 al netto.

Prestito della città di Napoli 1877. — Pagamento del cupone interessi con L. 5 in oro per titoli letterati e L. 3 75 per quelli non liberati.

ESTRAZIONI

Prestito della città di Firenze. — 10ª Estrazione delle Cartelle Cessioni, emesse nell'anno 1871, eseguita il 10 dicembre 1877.

Numeri estratti:

96	236	269	303	718	873	1626
1902	1955	2404	2489	2598	2691	2856
2893	3459	3579	3918	4071	4189	4298
4784	4915	4957	5530	5728	6004	6442
6523	6700	6730	6918	7029	7717	7735
7936	8022	8351	8678	8748	8843	9174
9300	9572	10596	10605	10805	10819	10833
11011	11018	11186	11257	11565	11708	11780
12349	12430	12596	12691	12724	12897	12936
13179	13223	13566	14358	14690	14924	14951
15021	15401	15571	15798	15825	15956	16018
16387	16578	16709	16751	16845	16965	17014
17456	17564	17578	17717	17758	18572	18693
18812	18855	18945	18971	19205	19596	20047
20095	20136	21036	21133	21151	21203	21380
21632	21650	22001	22269	22635	22832	22890
23034	23135	23572	23582	23597	24039	24351
24439	24604	24997	25052	25361	25466	25599
25660	25701	25992	26672	27654	27719	27980
27995	28341	28431	28639	28694	29174	29745
29903	30195	30649	30853	30969	31029	31138
31215	31410	31646	31666	31847	32024	32091
32394	32445	32484	32714	32890	32953	33010
33025	33093	33141	33219	33360	33649	33718
33854	33874	33996	34103	34340	34375	34941
35091	35127	35533	35625	36055	36735	36952
37308	37747	37962	37974	38194	38848	38896
39059	39394	39434	39495	39686	39952	40426
40480	40615	40675	41231	41507	41699	41714
42048	42101	42244	42532	42540	42600	42774
42784	42870	42989	42999	43024	43152	43161
43251	43306	43379	43385	43404	43468	43471
43514	43522	43550	43567	43594	43785	48880
44368	44391	44406	44607	45717	46052	46161
46713	47618	47713	47733	47911	48011	48269

Le suddette Cartelle-Cessioni cessano di essere fruttifere col 1 gennaio p. f. e sono dal giorno 2 detto rimborsabili in L. 500 ciascuna, in Firenze alla Cassa della Banca Nazionale Toscana, e nelle altre città d'Italia ove sono Sedi o Succursali della Banca medesima.

Prestito 4 2/3 p. c. della città di Napoli 1868 (obbligazioni di L. 150 oro). — 33ª estrazione, 1º dicembre 1877.

Fr. 35000 N.	161889.
» 1000 »	72826.
» 500 »	54296 120873.
» 400 »	46532 109936 123977.
» 250 »	16934 17921 19255 32824 54178
66768	68003 72052 72765 73332 74758 98704
117662.	

Fr. 150:

181	404	894	1208	1447	1630	1766
2327	2412	2669	2855	3235	3268	4083
4105	4569	4837	5324	5989	6072	6509
6958	7427	7724	8473	8489	8863	9610
10305	10698	10868	11124	11330	11454	11541
11604	11828	11923	12865	12978	13060	13127
13202	13253	13824	14272	14433	14765	14840
14845	14922	15057	15235	15257	15568	15763
16105	16591	16613	16665	17338	18077	18178
18294	18445	18625	18868	19123	19552	19696

20215	20344	20427	20688	20768	21005	21350	94334	94611	94630	94641	95708	96270	96705
21483	21613	21958	22163	22179	22690	22838	96808	97241	97294	97623	97997	98028	98270
23682	23866	24550	24574	25613	25629	25695	98311	98338	98480	98992	99234	100016	100039
26142	26607	26615	27234	27422	27476	27495	100218	100450	100531	100555	101231	101586	101777
27598	27810	27933	28225	28732	29029	29515	101864	102600	103238	103382	103507	103519	103596
29517	29529	29720	29926	30454	30575	30580	104024	104163	104251	104298	104608	104779	104989
30604	30865	30890	31039	31042	31405	31434	105084	105112	105671	105684	106227	106309	106506
31488	31732	31859	32232	32665	33316	33754	106705	107025	107361	107623	108018	108024	108618
34863	35297	35329	35812	35935	36291	36456	108770	108799	109844	109935	110265	111428	112291
36535	36596	37267	37272	37400	37435	37475	112563	112821	113135	113344	113374	113997	114463
37536	38126	38193	38475	38476	39437	39959	114601	114803	114877	116314	116422	116911	117870
40091	41097	41553	41666	42375	43128	43290	119653	120285	120773	120964	120990	121877	122345
43335	43412	44193	44449	44695	44742	45009	122846	122898	123479	123814	124112	124114	124223
45219	45430	45434	45451	45543	46024	46408	124453	124595	124812	124843	124908	124985	125226
47184	47539	47577	47585	48461	48554	48712	125440	126576	126832	127269	127409	127492	127521
49160	49161	49298	49663	49718	50319	51464	127536	127670	127716	127839	127997	128153	128615
52436	52704	53332	53670	53731	53955	54250	128774	129368	129420	129491	129553	129983	130008
54282	54372	54473	54729	55292	55314	55570	130035	130075	130116	130126	130189	130334	130567
56217	57154	57296	57323	58050	58219	58595	130575	130598	130843	131104	131573	131682	131967
59003	59357	59427	59498	59790	60237	60374	132094	132487	132837	133110	133435	133467	133967
60433	60744	61166	61374	61415	61579	61795	135106	135280	135295	135448	135511	136783	136837
61844	62421	63098	63240	63602	63924	64115	136867	136933	137250	137564	138867	139041	139253
64237	64251	64336	64461	64556	64908	65725	139392	139485	139550	139607	139900	140710	140873
65813	65815	66089	66238	66492	66939	68129	141107	142125	141559	141894	142606	142707	144146
68175	68225	68237	68266	68303	68421	68722	144236	144796	145332	146011	146218	146244	146249
68796	69584	70422	70907	71003	71175	71298	146364	146405	146510	146520	147127	147218	147764
72059	72074	72422	72463	72755	73363	73508	148260	148860	148863	148869	149479	149766	150048
73682	73894	73947	74015	74328	74584	74778	150263	150399	150478	150743	150871	151210	151264
74834	73362	75492	76112	76285	76303	76487	151825	152069	152075	152358	152656	152984	153262
76654	76662	76988	77203	77320	77881	78395	153427	153868	154426	154588	154792	155641	155688
78401	78459	79247	79403	79613	79662	80032	155755	155916	156868	157304	157361	157403	157419
80225	80441	80712	80992	81837	82000	82705	157704	157916	157999	158459	160285	161028	162126
83852	84329	84552	86222	86406	86481	86656	162475	162603	162642	162391.			
86919	87005	87395	87817	89215	89293	89328	Pagamenti, dal 1.º maggio 1878.						
89349	89492	90940	91289	92029	92109	92179	La prossima estrazione avrà luogo il 1.º giugno 1878						
92285	92390	92432	93004	93331	93737	94179	con 20 obbligazioni rimborsabili con premi.						

STRADE FERRATE ROMANE
(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

42. Settimana dell'Anno 1877 — dal 15 al dì 21 Ottobre 1877.

(Dedotta l'imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del Prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotti della settimana	257,295.53	13,997.57	43,031.45	193,564.65	4,918.34	265.28	2,584.53	515,617.35	1,646	16,333.75
Settimana cor. 1876	323,537.94	14,634.35	43,468.03	203,599.68	3,875.57	474.50	2,394.59	591,984.66	1,646	18,753.18 (a)
Differenza { in più	» »	» »	» »	» »	1,042.77	» »	189.94	» »	» »	» »
{ meno	66,252.41	636.78	466.53	10,035.03	» »	209.22	» »	76,367.31	» »	2,419.43
Ammontare dell'Esercizio dal 1 gennaio 1877 al dì 21 Ottobre detto . .	12155839.96	591,384.16	1,877,048.09	7,092,000.97	219,762.97	17,888.30	92,942.31	22046886.76	1,646	16,560.85
Periodo cor. 1876.	11547740.45	576,117.00	1,891,664.47	6,895,378.80	208,809.65	36,713.97	91,812.68	21248237.02	1,636	15,676.94
Aumento	608,119.51	15,267.16	» »	196,622.17	10,953.32	» »	1,129.63	798,649.74	» »	883.91
Diminuzione	» »	» »	14,616.38	» »	» »	18,825.67	» »	» »	» »	» »

(a) I prodotti del 1876 sono definitivi.